



Rettificazione di sesso e unioni civili

Susanna Sandulli



SOMMARIO: **1.** La questione e la decisione della Corte costituzionale. – **2.** Il c.d. costringimento al bisturi nella giurisprudenza e la rilevanza dell'elemento volontaristico. – **3.** Segue. Il ruolo del partner dell'unione civile. – **4.** Matrimonio, unioni civili e rettificazione di sesso. – Indicazioni di lettura.

1. La questione e la decisione della Corte costituzionale

Con ordinanza del Tribunale di Lucca del 14 gennaio 2022, la Corte costituzionale viene chiamata ad affrontare la questione della rettificazione di sesso che determina lo scioglimento dell'unione civile.

Il Tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76, dell'art. 31, commi 3 e 4-*bis*, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e dell'art. 70-*octies*, comma 5, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, 1° comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU. Le norme censurate, lette in combinato disposto fra loro, individuano una disciplina per la quale l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso comporta lo scioglimento dell'unione civile senza possibilità di conversione in matrimonio, determinando – secondo il Tribunale – un'ingiustificata disparità di trattamento.

Secondo il giudice remittente, poi, considerando che l'art. 3, comma 1, n. 2, lett. g), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 in materia di scioglimento del matrimonio non viene richiamato dalla disciplina, impedendo di dare un'interpretazione estensiva della conservazione del vincolo, l'attuale assetto normativo comporterebbe una «lacuna ritenuta non colmabile attraverso una lettura costituzionalmente orientata della norma», occorrendo un intervento della Corte costituzionale.

In particolare, la questione di legittimità è stata sollevata nell'ambito di un giudizio in cui l'interessato aveva richiesto l'autorizzazione ad un intervento chirurgico per la riassegnazione del sesso, avendo acquisito l'identità di genere femminile attraverso

un processo di natura psicologica e una terapia ormonale; tale richiesta comportava, oltre che la rettificazione dei dati anagrafici riguardanti il nome e il sesso, altresì l'ordine all'ufficiale di stato civile di procedere all'iscrizione del matrimonio con il partner con il quale aveva precedentemente contratto l'unione civile.

Con sentenza n. 269/2022 (<https://www.giurcost.org/decisioni/2022/0269s-22.html>) la Consulta ha dichiarato l'inammissibilità della questione.

2. Il c.d. costringimento al bisturi nella giurisprudenza e la rilevanza dell'elemento volontaristico

La pronuncia offre lo spunto per riflettere in merito alle ricadute sull'unione civile della rettificazione di sesso, di cui occorre anzitutto precisare il significato.

In base al diritto vivente, il ricorso ad un intervento chirurgico-ricostruttivo degli organi sessuali non costituisce «precondizione imprescindibile della pronuncia di mutamento di sesso», come stabilito già da tempo dalla stessa Corte costituzionale (Corte cost., 24 maggio 1985, n. 161, in *Foro it.*, 1985, I, 2162 e in *Giur. cost.*, 1985, I, 117), in quanto è stato accolto dal Legislatore

«un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale».

Non si può, poi, non richiamare la storica sentenza della Cassazione (Cass., sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138, in *NGCC*, 2015, 643 ss., con nota di S. Patti, *Trattamenti medico-chirurgici e autodeterminazione della persona transessuale. A proposito di Cass., 20.7.2015, n. 15138; ivi*, 1068 ss., con nota di D. Amram, *Cade l'obbligo di intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica del sesso*), che ha affrontato proprio il tema del c.d. costringimento al bisturi, stabilendo che

per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.

Pertanto,

«[l]a percezione di una disforia di genere (...) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormo-

nali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra soma e psiche non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico».

Quindi, sebbene il sesso di una persona sia *in primis* associato ai caratteri biologici, deve essere valutata la percezione che l'individuo ha di sé stesso, ragion per cui è necessario valorizzare l'identità di genere, consentendo di far prevalere il genere percepito su quello biologico.

Nel solco di questo quadro giurisprudenziale si inserisce, come ultimo tassello, la sentenza con la quale la Corte costituzionale (Corte cost., 5 novembre 2015, n. 221, in *NGCC*, 2016, 582 ss., con nota di C. Caricato, *Rettificazione di attribuzione di sesso e modificazione dei caratteri sessuali all'esame della Corte costituzionale*) è stata investita della questione di legittimità dell'art. 1 della legge del 14 aprile 1982, n. 164 nella parte in cui disponeva che si può procedere alla modifica dei dati anagrafici della persona a seguito di intervenute «modificazioni dei suoi caratteri sessuali»; la Consulta, in ragione dell'assenza di un esplicito riferimento testuale alle modalità con cui procedere a tali modifiche, ha escluso la necessità del trattamento chirurgico ai fini dell'accesso al percorso di rettificazione anagrafica.

La giurisprudenza ha, perciò, colto l'evoluzione delle realtà sociali e l'importanza della predisposizione di una maggior tutela per le persone transessuali tenendo conto del concetto di identità di genere. Da ciò discende che è compito del giudice indagare in merito all'effettiva volontà del soggetto richiedente di procedere al cambio di sesso e alla conseguente rettificazione dei dati anagrafici; ciò specialmente considerando che il mutamento di sesso avvenuto esclusivamente attraverso la terapia ormonale porta alcuni interrogativi in termini di certezza giuridica, ad esempio relativamente alle modalità per accertare il cambiamento. Ne consegue che il punto di equilibrio fra la tutela dell'interesse del singolo e l'interesse pubblicistico può essere trovato soltanto attraverso una valutazione che accerti il compimento del percorso che ha indotto il soggetto a mutare il proprio sesso.

Prima di rimettere la questione alla Corte costituzionale, occorre, quindi, verificare in concreto – e non solo in astratto – l'impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e, dunque, di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste affinché il soggetto possa essere autorizzato ad acquisire una nuova identità di genere. Nella vicenda in esame, invece, il giudice *a quo* non ha svolto alcun approfondimento sulla necessità per l'attore di procedere al trattamento, ma ha evocato il giudizio di fronte alla Corte costituzionale in via del tutto ipotetica e prescindendo dal caso sottoposto al suo esame. Il Tribunale non ha, infatti, appurato le ragioni per cui l'attore richiedeva una sentenza di autorizzazione all'intervento chirurgico e alla conseguente rettificazione anagrafica di sesso, nonostante la giurisprudenza (Cass., n. 15138/2015, cit.) sia concorde nel ritenere che debba essere accertata

«la serietà ed univocità del percorso scelto dall'individuo e la compiutezza dell'approdo finale» e «l'irreversibilità anche psicologica, della scelta di mutamento del sesso da parte dell'istante».

Il giudice remittente non ha neppure verificato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della predetta domanda, ma si è limitato

ad affermare un'astratta e teorica esistenza del diritto alla rettificazione di sesso, peraltro qualificato in termini di "legittima aspettativa", arrestando in tal modo la propria verifica ad un apprezzamento condizionato ad un eventuale "riscontro nella documentazione in atti e nell'istruttoria in ipotesi espletabile".

In altri termini, il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale senza prima verificare l'applicabilità in concreto delle norme, difettando il procedimento stesso di un passaggio fondamentale.

Se, dunque, la citata legge n. 164/1982 va interpretata come non necessità di un intervento chirurgico di normo-conformazione per procedere alla rettificazione anagrafica di sesso, proprio questa esclusione avvalorata l'esigenza di verificare in modo rigoroso non solo la serietà dell'intento, ma soprattutto l'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere. Va, perciò, «escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione» (Corte cost., 13 luglio 2017, n. 180), in quanto è compito del giudice accertare l'entità e la natura delle modificazioni dei caratteri sessuali che determinano l'identità di genere.

3. Segue. Il ruolo del partner dell'unione civile

Si segnala come la rilevanza del profilo volontaristico trovi ulteriore conferma nell'ipotesi in cui i partner dell'unione civile non abbiano manifestato il proprio desiderio di convertire la predetta unione in matrimonio. Secondo la Corte, infatti, l'eccezione della difesa erariale risulta fondata, in quanto

«perché le questioni sollevate potessero dirsi concrete ed attuali, sarebbe stata necessaria la dichiarazione congiunta dei contraenti dell'unione civile di convertire la stessa in matrimonio. Ciò proprio in adesione allo schema, invocato dal remittente e mutuato dal meccanismo speculare previsto dal comma 27 dell'art. 1 della legge n. 76 del 2016 e dal comma 4-bis dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, in base al quale soltanto alla manifestazione di volontà delle parti, già unite in un precedente vincolo attraversato dalla rettifica di sesso di uno dei suoi componenti, consegue l'effetto della permanenza del legame, nelle diverse forme. In difetto, invece, la fattispecie resta definita dalla mera caducazione del primo legame».

Per la Consulta, anche in assenza di un'esplicita previsione nell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011 citato, nulla impedisce al partner dell'unione civile – seppur non ricompreso fra i litisconsorti necessari – di partecipare ugualmente ed esprimere anche solo *ad adiuvandum* la propria volontà di mantenere il vincolo. Nella vicenda in esame,

invece, il partner non risulta parte del procedimento neppure come interveniente, non emergendo, così, la sua volontà di convertire l'unione civile in matrimonio in caso di accoglimento della domanda di rettificazione di sesso.

Il Tribunale ha, inoltre, censurato la disparità di trattamento delle unioni civili rispetto all'omessa previsione che l'atto di citazione introduttivo del giudizio sia notificato al contraente dell'unione civile. Anche sotto tale profilo, il giudizio di inammissibilità della Corte costituzionale con riferimento all'art. 31, comma 3, è condivisibile.

Si rammenta, invero, che l'art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016 stabilisce che, per assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o che contengono la parola «coniuge» o termini equivalenti, si applicano anche alle parti dell'unione civile; ne consegue che il predetto art. 31, comma 3, va interpretato nel senso che l'atto di citazione può riferirsi altresì al componente dell'unione civile, che certamente ha interesse ad essere posto nella condizione di partecipare al procedimento. Era, perciò, possibile procedere nei suoi confronti alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in cui l'attore richiedeva la rettificazione anagrafica di sesso.

In conclusione: la questione di legittimità costituzionale è stata mal posta, impendendo così una pronuncia nel merito da parte della Corte. La diversità di disciplina fra unione civile e matrimonio in caso di rettificazione di sesso resta, quindi, una questione aperta.

4. Matrimonio, unioni civili e rettificazione di sesso

Sulla rettificazione di sesso e le sue ricadute sull'unione matrimoniale, la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi con la nota sentenza n. 170 del 2014 (in *NGCC*, 2014, 553 ss., con nota di G. Palmieri, C. Venuti, *L'inedita categoria delle unioni affettive con vissuto giuridico matrimoniale. Riflessioni critiche a margine della sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170 in materia di divorzio del transessuale*; *ivi*, 1139 ss., con nota di A. Lorenzetti, A. Schuster, *Corte costituzionale e Corte europea dei diritti umani: l'astratto paradigma eterosessuale del matrimonio può prevalere sulla tutela concreta del matrimonio della persona trans*; in *Fam. e dir.*, 2014, 861 ss., con nota di V. Barba, *Artificialità del matrimonio e vincoli costituzionali: il caso del matrimonio omosessuale*), con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 2 e 4 della legge n. 164/1982 – e conseguentemente anche del comma 6 del citato art. 31 del d.lgs. n. 150/2011 – nella parte in cui non prevedono che la sentenza che dichiara la rettificazione di sesso di uno dei coniugi, alla quale consegue lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, qualora entrambi lo richiedano, di mantenere un rapporto di coppia giuridicamente regolato con una diversa forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal Legislatore. Pertanto, qualora uno dei due coniugi ottenga la rettificazione anagrafica a seguito del cambio di sesso, è possibile convertire il matrimonio in unione civile ovvero accedere ad altre forme di tutela.

Come anticipato, con la Legge sulle unioni civili tale regola ha trovato attuazione nel comma 27, il quale stabilisce che alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile. Con il d.lgs. n. 5/2017 è stato, così, inserito nell'art. 70-*octies* del D.P.R. n. 396/2000 il comma 5, che prevede – nel caso della fattispecie descritta dal citato art. 31, comma 4-*bis* – che l'Ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio, o di trascrizione se avvenuto all'estero, iscrive l'unione civile nel corrispondente registro con le eventuali annotazioni relative alla scelta del cognome e al regime patrimoniale. Quanto alle unioni civili, si è detto, la soluzione normativa è diversa, non essendo prevista analoga facoltà di conversione automatica.

Nella vicenda in esame, la Corte si è pronunciata in termini di inammissibilità, non solo per le ragioni suddette, ma anche in virtù del margine di apprezzamento riconosciuto ai Legislatori nazionali dalla giurisprudenza della CEDU (v. *ex multis* *Babiarz V. Poland*, application no. 1955/10; *Fröhlich V. Germany*, application no. 16112/15) nelle materie in cui emergono questioni di natura etica o morale. Ma andando a guardare il merito della questione, sembra che le profonde differenze che intercorrono fra unione civile e matrimonio obblighino l'interprete a ulteriori riflessioni.

Anzitutto, la tutela giuridica prevista dalla legge n. 76/2016 per le coppie omoafettive è riconducibile al concetto di formazioni sociali ex art. 2 Cost. e non a quello di famiglia previsto dall'art. 29 Cost., che riconosce esclusivamente i diritti della famiglia matrimoniale. Già questa modalità di riconoscimento lascia intendere come il Legislatore ponga le due unioni su piani differenti e le consideri realtà non omogenee. Dunque, benché entrambe godano di una tutela costituzionale, più intensa è quella accordata al matrimonio.

Vi sono, poi, numerosi altri elementi che testimoniano la non equivalenza fra la disciplina dell'unione civile e quella del matrimonio.

Una differenza particolarmente significativa pare essere quella che riguarda la celebrazione. Si rammenta che l'art. 107 c.c. stabilisce che l'ufficiale dello stato civile dichiara che le parti sono unite in matrimonio; nel caso delle unioni civili, invece, l'art. 1, comma 2, stabilisce che l'unione civile si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, senza precisarne in alcun modo il contenuto. Si evince, così, una disciplina assai più articolata per il matrimonio-atto.

Un'ulteriore differenza risiede nel mancato richiamo alla disciplina delle pubblicazioni ex art. 93 ss. c.c., obbligatorie per la celebrazione del matrimonio, volte a verificare possibili ostacoli e impedimenti e a portare a conoscenza dei terzi l'intenzione di contrarre matrimonio per consentirne un'eventuale opposizione. Perciò, qualora si autorizzasse la conversione dell'unione civile in matrimonio, gli sposi e l'ufficiale di stato civile incorrerebbero in una sanzione ai sensi dell'art. 134 c.c. per omesse pubblicazioni.

A titolo esemplificativo, si pensi, poi, al fatto che l'unione civile può essere costituita solo da persone maggiori d'età, mentre ai sensi dell'art. 84 c.c. il minore di sedici anni che abbia ottenuto un'autorizzazione dal Tribunale per i minorenni può contrarre matrimonio; si pensi alla totale assenza di un vincolo giuridico fra una parte dell'unione e i paren-

ti dell'altra, non essendo stato richiamato l'art. 78 c.c. e non venendo, dunque, attribuita una capacità espansiva all'unione civile; si pensi all'espressione "bisogni comuni" delle parti dell'unione civile utilizzata in luogo di quella contenuta nell'art. 143 c.c. relativa ai "bisogni della famiglia".

Non si dimentichi, poi, un elemento che ha destato particolare clamore, vale a dire l'omissione dell'obbligo di fedeltà reciproca e che, secondo la *ratio legis*, si riallaccerebbe alla disciplina dello scioglimento dell'unione civile: non essendo prevista la separazione, poiché è sufficiente una manifestazione di volontà resa anche da una sola parte dell'unione all'ufficiale dello stato civile, non è contemplato l'addebito, spesso presente nelle ipotesi di infedeltà coniugale.

In questo contesto, infine, un accenno non può non farsi ad un'ulteriore rilevante differenza, vale a dire quella relativa alla filiazione. Nel caso di conversione dell'unione civile in matrimonio, la coppia non potrebbe in ogni caso accedere alla filiazione biologica o alla maternità surrogata – stante il divieto presente nel nostro ordinamento –, ma nulla impedirebbe di ricorrere alla pratica della PMA eterologa (nel caso in cui uno dei componenti dell'unione sia di sesso femminile) o all'istituto dell'adozione. L'intento del Legislatore – che spiegherebbe la scelta di non consentire un'automatica conversione dell'unione civile in matrimonio in caso di rettificazione di sesso – potrebbe essere stato, pertanto, anche quello di porre una sorta di ulteriore limite alla filiazione. Tuttavia, se la coppia successivamente si unisse in matrimonio, il problema verrebbe risolto e in quest'ottica potrebbe intercettarsi la *ratio* del divieto: per evitare che la rettificazione di sesso divenga un espediente per aggirare il divieto per le coppie *same-sex* di accedere all'adozione o alla PMA, non è possibile un passaggio automatico dall'unione civile al matrimonio attraverso una semplice manifestazione di volontà, ma è necessaria la successiva instaurazione del vincolo matrimoniale attraverso la formale celebrazione dell'atto.

Del resto, la sentenza che dispone la rettificazione anagrafica a seguito del cambio di sesso ha valore di giudicato, facendo sì che il principio di eterosessualità dell'unione matrimoniale non venga intaccato; è evidente, tuttavia, che nell'arco di tempo necessario per procedere alla celebrazione del matrimonio la coppia rimarrebbe priva di tutela, in particolare sotto il profilo successorio.

In considerazione di questa diversità, correttamente il giudice *a quo* ha escluso la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, come invece avvenuto nell'ipotesi inversa del passaggio dal matrimonio all'unione civile. Inevitabile, tuttavia, anche una pronuncia di inammissibilità, per difetto di attualità e rilevanza in concreto della questione, avendo il remittente prospettato un'applicazione meramente astratta delle norme censurate.

Circa il merito della questione, in cui la Corte non è intervenuta, è opportuno rilevare quanto segue.

L'impressione iniziale potrebbe essere quella di ravvisare una simmetria con la questione del c.d. divorzio imposto, richiamata espressamente anche nell'ordinanza di remissione, non essendo prevista una prosecuzione giuridica del rapporto senza soluzione di continuità. Ma, se lo scioglimento dell'unione determinato dalla rettificazione di sesso comporta un sacrificio della dimensione giuridica del rapporto, è pur vero che

si tratta di un sacrificio solo temporaneo, data la possibilità per la coppia di unirsi successivamente in matrimonio; ciò rispecchierebbe l'ottica del Legislatore secondo cui matrimonio e unione civile costituiscono istituti giuridici differenti, posti su piani paralleli ma separati, a cui conseguirebbe l'impossibilità di prevedere per le coppie omoaffettive i medesimi strumenti garantiti alle coppie unite in matrimonio. Pertanto, se le differenze disciplinari che caratterizzano le due unioni possono non apparire tutte ragionevoli e giustificate *ex art. 3 Cost.*, lasciando alla Corte costituzionale il compito di verificarne la legittimità, il divieto di una conversione automatica in caso di rettificazione di sesso sembrerebbe giustificato dalle più accentuate formalità che connotano l'atto-matrimonio e che costituiscono espressione della discrezionalità legislativa.

Indicazioni di lettura

Su unioni civili e matrimonio: S. Patti, *La famiglia: dall'isola all'arcipelago*, in *Dir. civ.*, 2022, 507 ss.; Id. (a cura di), *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Legge 20 maggio 2016, n. 76*, Bologna, 2020; G. De Cristoforo, *Nuovi modelli familiari, matrimonio e unioni civili: fine della partita?*, in U. Salanitro (a cura di) *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme. Atti del Convegno 27-29 settembre 2018, Catania dedicato a Tommaso Auletta*, Pisa, 2019, 127 ss.; C.M. Bianca (a cura di), *Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017*, Torino, 2017; M. Sesta, *La disciplina dell'unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare*, in *Fam. e dir.*, 2016, 881 ss.; Id., *Unioni civili e convivenze: dall'unicità alla pluralità dei legami di coppia*, in *Giur. it.*, 2016, 1792 ss.

Sulle unioni civili e la rettificazione di sesso: R. Calvigioni, *La rettificazione di sesso nell'unione civile provoca lo scioglimento dell'unione o può trasformarla in matrimonio?*, in *Fam. e dir.*, 2021, 869 ss.; S. Cacace, *Il genere: identità, filiazione, genitorialità*, in *NGCC*, 2018, 1168 ss.; A. Musio, *Unioni civili e questioni di sesso tra orgoglio e pregiudizi*, *ivi*, 2017, 736 ss.; L. Balestra, *Unioni civili, convivenze di fatto e "modello" matrimoniale: prime riflessioni*, in *Giur. it.*, 2016, 1785 ss.

Sull'identità di genere: C.P. Guarini, *Appunti su "terzo sesso" e identità di genere*, in *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*, v. 5, Napoli, 2021, 2057 ss.; L. Erickson-Schroth, B. Davis, *Genere e identità. Una introduzione*, Roma, 2021; M. Rizzuti, *Soggettività e identità di genere*, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Napoli, 2020, 157 ss.; C. Perago, *Il procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso e la tutela del diritto all'identità di genere*, in *Foro it.*, 2020, 23 ss.; F. Fontanarosa, *Il diritto all'identità di genere nel procedimento di rettificazione dell'attribuzione di sesso: cenni comparatistici*, in *Europa e dir. priv.*, 2018, 709 ss.; T. Mauceri, *Identità di genere e differenziazione sessuale. Problemi interpretativi e prospettive normative*, in *NLCC*, 2018, 1475 ss.

Sul transessualismo: v. S. Patti, *Il transessualismo tra legge e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (e delle Corti costituzionali)*, in *NGCC*, 2016, 143 ss.; A.

Spangaro, *Anche la Consulta ammette il mutamento di sesso senza il previo trattamento chirurgico*, in *Fam. e dir.*, 2016, 637 ss.; V. Greco, *Mutamento di sesso e costringimento ai bisturi*, in *Studium Iuris*, 2016, 400 ss.; F. Bilotta, voce «*Transsessualismo*», in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civ., dir. da R. Sacco, Torino, 2013, 732 ss.; S. Patti, voce «*Transsessualismo*», in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civ., XIX, Torino, 1999, 416 ss.; P. Stanzione, voce «*Transsessualità*», in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, 874 ss.

Sul divorzio imposto: M. Azzalini, *Dal “divorzio imposto” al matrimonio “risolutivamente condizionato”: le bizzarre ed inique sorti del matrimonio della persona transessuale*, in *NGCC*, 2015, 777 ss.; L. Bozzi, *Mutamento di sesso di uno dei due coniugi e “divorzio imposto”: diritto all’identità di genere vs paradigma della eterosessualità del matrimonio*, in *NGCC*, 2014, 49 ss.

ABSTRACT

La sentenza della Corte costituzionale, senza pronunciarsi sulla legittimità dell’automatico scioglimento dell’unione civile a seguito della rettificazione di sesso, offre lo spunto per continuare a riflettere su uno dei temi più dibattuti del diritto di famiglia: la ragionevolezza delle diverse soluzioni adottate per le unioni civili.

The sentence of the Constitutional Court, without pronouncing on the legitimacy of the automatic dissolution of the civil union following the correction of sex, offers the opportunity to continue to reflect on one of the most debated issues of family law: the reasonableness of the different solutions adopted for civil unions.